

COMUNE DI
PORPETTO
PROVINCIA DI
UDINE

REGOLAMENTO ____ COMUNALE

____ PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

____ E PER L'APPLICAZIONE

____ DELLA RELATIVA TASSA

Allegato alla deliberazione consiliare n. 54 del
18.7.1994, modificato con deliberazione consiliare
n. 70 del 28.10.1994, Modificato il 29/02/00

S O M M A R I O

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag.	1
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	“	1
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	“	1
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	“	1
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	“	2
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	“	2
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	“	2
Art. 8	Decadenza della concessione	“	3
Art. 9	Revoca della concessione	“	3
Art.10	Rinnovo delle concessioni	“	3
Art. 11	Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali	“	3

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag.	4
Art.13	Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	“	4
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	“	4
Art.15	Misurazione dell'area occupata – criteri	“	5
Art.16	Tariffe	“	5
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	“	6
Art.18	Denuncia e versamento della tassa	“	6
Art. 19	Accettamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	“	7
Art. 20	Sanzioni	“	7
Art. 21	Norme finali	“	7
Art. 22	Entrata in vigore	“	7

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti ad demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa. La priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto di presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/90, rendere noto l'avvio del procedimento. La domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sull'amministrativo (1). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

(1) - Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/90.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di anni 50.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punti, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno *ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti-

concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale #';:da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di *Spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della
a,-
vìa.

Art. 8
Decadenza della concessione

può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9
Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interessi. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. /93, occupazioni di qualsiasi natura , anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusioni dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere cbn condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 13

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DI 1-CATEGORIA:

PIAZZA DEL MUNICIPIO

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DI 2-CATEGORIA:

TUTTE LE RESTANTI ZONE.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture; impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuta una tassa commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di Lire 1.500.- per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a lire 1.000.000.- La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Dalla misura della tassa complessiva dovuta ai sensi dei commi precedenti va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni servizi. -

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, così come modificato dall'art. 3, 62° comma della Legge

549/1995, per le occupazioni suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi la tassa non si applica.

Le occupazioni temporanee al suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni

del D.Lgs. /93, nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art.

la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee al suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46

precedente aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente Con arrotondamento metro quadrato.

*

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e diverti-

menti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili siano poste a copertura di banche di vendita nei mercati, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente dai banchi o aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Per le occupazioni a raso, di 'art. 44 8° comma D.Lgs. /93, superfici-2 al pubblico utilizzo viene fissata calcolando m. 1,5 di profondità moltiplicati per tutta la lunghezza dell'accesso e comunque non può essere superiore a 10 mq.

Art. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegare al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17 e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni di tariffa.

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. /93, tariffa è ridotta del 33%;

b) per gli accessi carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto di sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzati e non utilizzabili la tariffa è ridotta del 10%;

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del %;

1

e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione Comune, entro dalla data di rilascio della Concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. stessi termini va effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

In sede di prima applicazione, la denuncia di cui al precedente comma, va effettuata entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio del presente regolamento, come prevista ai sensi del successivo art. 22.

L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia va presentata nei termini di cui al 1° comma, con contestuale versamento dell'ulteriore tassa dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa dev'essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento va effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa dev'essere effettuato mediante pagamento a mezzo di conto postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo va arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporaneamente di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni all'art. D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.03.1992 n. 285 (e successive modificazioni)

Art. 21

Viene abrogato quanto in contrasto col presente regolamento ed incompatibile con le norme in esso contenute.

Art. 22

in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 28 L.R. 49/91 pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie massima di 10 mq.. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del%):

Categoria prima	L.	<u>15.300</u>
Categoria seconda	L.	<u>10.800</u>
Categoria terza	L.	

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

q, Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	L.	<u>1.700</u>
Categoria seconda	L.	<u>1.200</u>
Categoria terza	L.	—

H) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune. La tassa è determinata con riferimento alla superficie complessiva occupata.

La tariffa è ridotta del 50%.

I) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

L) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 D.L.gs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade

per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: Per ogni km. lineare o frazione e per anno

L.	<u>380.000</u>
----	----------------

M) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

N) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L.	<u>20.000</u>
Zona limitrofa	L.	<u>15.000</u>
Sobborghi e zone periferiche	L.	<u>10.000</u>

* La percentuale di riduzione del 55% intendersi conforme a quella prevista art. 17 lettera B del regolamento che erroneamente indica 10% anzichè esattamente 55%. Così modificato con delibera C.C 70 deò 28/10/1994

Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L.	<u>60.000</u>
Zona <u>limitrofa</u>	L.	<u>50.000</u>
Sobborghi e zone periferiche	L.	<u>30.000</u>
Frazioni	L.	<u>10.000</u>

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

:per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
 - b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg + 50%
- di durata superiore a 180 gg + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.